

- Convenzione con la Società INTERCOINS.

Con delibera n. 64/95 del 28 settembre 1995 il Consiglio di Amministrazione dell'Ente Poste ha approvato la Convenzione con la Società INTERCOINS di Milano per la prenotazione presso le Agenzie postali di monete in oro e in argento coniate dalla Zecca degli Stati Uniti d'America in occasione delle Olimpiadi di Atlanta 1996.

Tale attività ha analoga natura e contenuto giuridico-patrimoniale rispetto a quella precedentemente svolta per conto dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato per la vendita di medaglie commemorative e di vari prodotti numismatici.

Tale Convenzione con la Società Intercoins stabilisce, a favore dell'Ente Poste, una commissione pari al 10% sull'ammontare in lire delle prenotazioni. Poiché è stato previsto un volume di versamenti pari a 700 milioni di lire (in considerazione del fatto che tale prodotto interessa collezionisti, numismatici, ecc.) all'Ente spetteranno circa 70 milioni.

Le spese che, invece l'Ente Poste dovrà sostenere, si riferiscono ad un comunicato promozionale da stampare sulle liste dirette ai propri correntisti valutate in complessive lire 480.000.

- Convenzione con l'ENPACL.

Con delibera n. 62/95 è stata approvata la Convenzione fra l'Ente Poste Italiane e l'Ente Nazionale Assistenza e Previdenza Consulenti del Lavoro (ENPACL) per la fornitura su nastri magnetici contenenti la registrazione dei dati relativi ai versamenti effettuati sul conto corrente postale n. 80381007 dagli iscritti all'ENPACL e la registrazione dei dati anagrafici dei versanti.

Al riguardo, l'Ente Poste ha previsto di poter soddisfare le richieste del contraente con la normale attività di gestione, in quanto per altri correntisti già si provvede, tramite l'Area SIRT, a registrare su nastri magnetici i versamenti effettuati su conti correnti.

In ordine ai costi è stato previsto un totale di circa 5 milioni, considerato un ammontare di circa 20.000 versamenti ed un costo medio per ogni singola registrazione di £ 250 circa.

A fronte di tale spesa è stato ritenuto congruo il prezzo a carico del contraente fissato in £ 400 e £ 500 e secondo la lunghezza delle singole registrazioni.

Il ricavo complessivo, compresa la fornitura del nastro magnetico, dovrebbe ascendere a £ 9.000.000, in quanto è stato considerato un ricavo medio per registrazione di £ 450.

Il costo del software necessario alla registrazione dei dati, quantificato in £. 2.505.000, è stato posto interamente a carico del contraente.

- 3.20 Pur avendo il merito, nel quadro della strategia aziendale, di garantire il migliore impiego della "rete postale", le anzidette convenzioni dovranno essere valutate in termini di costi/ricavi e di rispetto delle regole della concorrenza, in quanto la misura del corrispettivo potrebbe beneficiare degli interventi finanziari dello Stato, erogati sotto varia forma. Inoltre, limitatamente alle convenzioni poste in essere con lo Stato, con la Cassa DD.PP., con l'INPS e con altri enti pubblici dovrà essere verificata da parte dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato la compatibilità con le regole di concorrenza.

E) La determinazione delle tariffe**a) *Sistema normativo***

1. Si è già illustrato nel precedente referto sulla procedura seguita dall'ex Amministrazione P.T. per la revisione delle tariffe dei servizi postali. Questa procedura era vincolata all'acquisizione del parere del Comitato Interministeriale Prezzi (CIP), soppresso dalla legge 24 dicembre 1993, n. 537 recante disposizioni sull'organizzazione della pubblica amministrazione, che doveva pronunciarsi con parere vincolante ai sensi dell'art. 17 della legge 28 febbraio 1986 n. 41.

L'art. 8, comma 2°, della legge 29 gennaio 1994, n. 71 stabilisce che fino al 31 dicembre 1996 le tariffe dei servizi offerti dall'ente sono determinate dal Consiglio di Amministrazione.

Tale disposizione è ribadita dall'art. 6 lett. n) dello Statuto ed è puntualizzata dall'art. 9 del Contratto di Programma che fissa i criteri di determinazione delle tariffe specificando, al comma 5, che l'E.P.I. dovrà predisporre tutta la documentazione per la verifica da parte del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni delle modalità di calcolo e della determinazione delle tariffe proposte.

2. Tale potestà decisionale dell'Ente è stata rimodulata dal D.P.R. 20 aprile 1994, n. 373, emanato in attuazione della legge 537/93 recante la definizione delle funzioni dei Comitati interministeriali soppressi ed il riordino della relativa disciplina. Il suddetto provvedimento normativo attribuisce al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni la determinazione delle tariffe postali e telegrafiche, riconducendo la potestà dell'Ente nel più ristretto ambito propositivo. Con l'art. 2, commi 19 e 20, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le tariffe dei servizi postali e di pagamento non svolti in regime di monopolio legale sono determinate

autonomamente dall'Ente, prevedendosi che, entro il 31 gennaio 1997, il Nucleo di consulenza per la regolazione dei servizi di pubblica utilità (NARS), istituito con deliberazione del CIPE dell'8 maggio 1996 (G.U. n. 138 del 14 giugno 1996), dovrà proporre in accordo con il Ministro P.T. e con l'Ente, sulla base dei criteri stabiliti nella delibera del CIPE del 24 aprile 1996, recante “ Linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilità” (G.U. n. 118 del 22 maggio 1996), una nuova struttura tariffaria per i servizi postali riservati e un metodo di adeguamento delle tariffe che consenta di promuovere la convergenza verso livelli efficienti dei costi di produzione dei servizi postali¹⁹.

3. L'innovazione legislativa mira da un lato a consentire la “liberalizzazione” delle tariffe dei servizi postali e di pagamento, assegnando alla potestà dell'Ente la correlata quantificazione, la quale però dovrebbe pur sempre soggiacere alla “vigilanza” ministeriale da esprimersi esplicitamente a causa della loro ripercussione sulla clientela e della correlazione con i servizi svolti in regime di monopolio legale. E', infatti, principio fondamentale e generale del vigente ordinamento rimettere alla competente Autorità governativa ogni funzione di regolazione dei pubblici servizi²⁰, tra cui vanno necessariamente compresi il sistema tariffario e la relativa determinazione dei singoli servizi, stante la sua influenza sulla stessa ragione d'esistenza dell'Ente,

¹⁹ Gli atti citati sono riportati rispettivamente negli allegati n. 6 e 7.

²⁰ L'art. 11 della legge 71/94 prevede che “il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni sovrintende ai servizi postali, di bancoposta, di telecomunicazioni; esercita direttamente le funzioni di regolamentazione nonché i poteri di indirizzo, coordinamento, vigilanza e controllo previsti dalla legge; rappresenta il Governo nelle sedi comunitarie e internazionali; analizza e studia, anche con appositi piani di ricerca, sul piano nazionale ed internazionale, le prospettive di evoluzione economica, tecnica e giuridica dei settori delle poste e delle telecomunicazioni; adotta e pubblica le norme tecniche per la omologazione e la utilizzazione degli apparati terminali suscettibili di essere collegati direttamente o indirettamente alle reti di telecomunicazione e rilascia i relativi certificati; omologa le apparecchiature di telecomunicazioni; rilascia le concessioni, le autorizzazioni e le licenze, approvando le relative convenzioni e vigila sul rispetto degli obblighi in esse previsti; definisce le norme tecniche e, in considerazione degli interessi degli utenti, i livelli di qualità dei servizi; predispone i piani di ripartizione e di assegnazione delle radiofrequenze e vigila sulla loro applicazione, prestando assistenza tecnica al Garante per la radiodiffusione e l'editoria”.

non potendosi trovare, al di fuori dello scenario del pubblico servizio, alcuna necessità di istituire un protagonista pubblico nel settore postale. Conseguenza che la suddetta novellazione normativa della legge 662/96 deve essere attuata in stretta osservanza con il surrichiamato principio generale e, quindi, comporterebbe un'esplicita "presa d'atto" del Ministro PT.

Conclusivamente, in ordine al sistema di determinazione delle tariffe, la Corte, nel rilevarne la scarsa trasparenza e comprensione - come si desume dalle relative disposizioni tariffarie riportate in allegato (Cfr. All. n. 10) donde sembrano derivare ampi spazi di discrezionalità per gli operatori in sede attuativa - precisa che nel vigente sistema giuridico occorrerebbe un'esplicita "presa d'atto" dell'Autorità di vigilanza e che si provveda ad una nuova rielaborazione delle diverse tariffe, secondo i principi di semplificazione e di facilità di applicazione e controllo da parte della clientela. Inoltre, va osservato che le manovre tariffarie deliberate ed attuate avrebbero dovuto consentire da un lato la razionalizzazione delle prestazioni delle attività, delle risorse tecniche, strumentali e impiantistiche per l'ottimizzazione dei processi di lavoro e la riduzione dei costi di produzione coniugata all'efficiente ed efficace erogazione dei servizi e dall'altro la determinazione dei costi unitari di produzione, secondo le linee direttive specificate nel contratto di programma e ribadite dal Ministro PT con le "raccomandazioni" allegate al D.M. 24 maggio 1995 (Cfr. All. 11).

b) I provvedimenti tariffari

1. A partire dal 1 gennaio 1994 l'Ente ha emanato i seguenti provvedimenti tariffari, approvati dal Ministro P.T.:

Manovre tariffarie

Tipo di tariffe	Delibere CdA	Provvedimenti Ministeriali	Decorrenza	Ricavi previsti
- servizi postali, finanziari e di telecomunicazioni	n. 11/95 del 20/2/95 n. 23/95 del 30/3/95 n. 38/95 del 26/5/95	D.M. 24/5/95	1/6/1995	531,7 Mld (su base annua)
- spedizione di pacchi nel regime interno	n. 39/95 del 26/5/95	D.M. 3/7/95	15/7/1995	170 Mld (su base annua)
- approvazione manovra tariffaria per l'anno 1996	n. 72/95 del 16/11/95			632,7 Mld
-sospensione dell'applicazione della manovra tariffaria per il 1996		nota del Ministro PT del 21/12/1995		
- presa d'atto da parte dell'Ente della sospensione della manovra tariffaria per l'anno 1996 disposta dal Ministro P.T.	n. 83/95 del 27/12/95			
- spedizione di stampe periodiche in abbonamento postale di cui ai commi 26 e 27 dell'art. 2 della legge 549/95	n. 9/96 del 22/2/96 n. 14/96 del 28/3/96		1/4/1996	496 Mld (su base annua)
-interesse riconosciuto ai titolari di conto corrente postale ²¹	n. 57/96 del 30/12/96	nota del Ministro PT del 20/1/1997	1.1.1997	Minore erogazione ai titolari di c/c postali di 345,05 mld

Con siffatte manovre - per il periodo della loro applicazione - furono previsti nuovi maggiori ricavi di £. 388,06 miliardi per il 1995 e di £. 1.073,7 miliardi per il 1996.

I dati a consuntivo forniti dall'Ente (All. 12) relativi ai maggiori introiti derivanti dall'applicazione delle nuove tariffe indicano un totale di £. 209,9 miliardi per il 1995 e di £. 415,5 miliardi per il 1996.

²¹ Per motivi espositivi le modifiche contrattuali apportate dall'Ente ai sensi dell'art. 2, comma 18, della legge 23 dicembre 1996 n. 662 sono stati inseriti nel prospetto, anche se trattasi di materia interessante solo parzialmente il regime tariffario.

Dal confronto dei dati di consuntivo con quelli di previsione emerge che i maggiori introiti si sono realizzati soltanto nella misura del 54,8% e del 38,7%, rispettivamente per il 1995 e per il 1996, evidenziando una non corretta impostazione previsionale dell'intera manovra tariffaria.

2. Con l'ultimo provvedimento (30 dicembre 1996) il CdA dell'Ente ha deliberato (del. n. 57 del 30 dicembre 1996) la corresponsione di un tasso di interesse zero per i conti correnti postali²².

In ordine agli aspetti specifici delle manovre per il 1996, si constata un aumento troppo elevato di alcune tariffe - a volte sino al 300% - nonché la mancanza di corrispondenza tra i proventi previsti dall'applicazione delle tariffe, introdotti nel 1996 per un incremento di ricavi pari a complessive £ 632.7 miliardi e quelli indicati nel programma di gestione 1996, deliberato dal CdA il 7 novembre 1995, che espone maggiori proventi per complessive £ 617 miliardi.

3. Riguardo alla manovra per il 1996 anche il Ministro P.T., con nota del 21 dicembre 1995, ha formulato all'Ente le seguenti osservazioni:
 - non risultano applicati pienamente i criteri di determinazione delle tariffe indicati all'art. 9 del Contratto di Programma;
 - nella relazione illustrativa della proposta di revisione tariffaria per il Consiglio di Amministrazione non vengono fornite informazioni circa i riflessi della suddetta manovra sull'indice generale dei prezzi al consumo ISTAT;
 - non compaiono valutazioni dell'Ente relative alla possibile variazione del livello di domanda che è ragionevole attendersi a seguito dell'introduzione della manovra;

²² L'interesse riconosciuto ai titolari di conto corrente postale attualmente calcolato al tasso dell'1,5% lordo, a decorrere dal 1° gennaio 1997 è calcolato a tasso zero. Su base convenzionale possono essere fissati tassi di remunerazione differenziati per categorie di correntisti e in presenza di caratteristiche omogenee. Agli Enti ed Amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 2 comma 18 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, nonché alla Banca d'Italia e sue dipendenze, non può essere corrisposto alcun interesse su base convenzionale".

- in carenza della contabilità analitica, “i potenziali effetti della manovra potrebbero determinare fenomeni di sussidi incrociati tra servizi riservati e non riservati”.

In conclusione, il Ministro ha disposto, ex art. 8 comma 2 della legge 29 gennaio 1994, n. 71, la sospensione della manovra tariffaria in questione, in quanto non rispondente ai criteri e alle direttive impartite dal Ministro stesso in occasione della precedente manovra (Cfr. All. 13).

Il Consiglio di Amministrazione dell'Ente ha preso atto di tale sospensione con delibera n. 83 del 27 dicembre 1995.

4. Nel corso del 1996, il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 22 febbraio 1996 (delibera 9/96) ha stabilito di determinare le nuove tariffe delle stampe periodiche in abbonamento postale²³, in attuazione alla legge 28 dicembre 1995, n. 549, concernente misure di razionalizzazione della finanza pubblica²⁴.

Alla delibera n. 9/96 è seguita una nota del Ministro delle Poste datata 20 marzo 1996 contenente osservazioni in ordine alle nuove tariffe per le spedizioni di stampe nonché la mancata approvazione relativamente alla rideterminazione delle tariffe stabilite per stampe non periodiche in quanto non collegate nominativamente al disposto dell'articolo 2 della legge 549/95.

²³ Nel dare attuazione alla suddetta norma l'Ente ha stimato gli introiti in £. 496 miliardi a fronte di 688 miliardi che sarebbero stati corrisposti con la normale tariffa.

²⁴ L'articolo 2 della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (commi 26, 27 e 34) ha introdotto una nuova classificazione delle stampe periodiche, individuando sostanzialmente tre categorie di testate, ciascuna assoggettata ad un diverso regime tariffario:

A) REGIME SOVVENZIONATO: sovvenzione di lire 200 per ogni copia spedita in abbonamento postale da imprese editrici di quotidiani e periodici, a condizione che le pubblicazioni non contengano inserzioni pubblicitarie per un'area superiore al 45% e che i relativi abbonamenti siano stipulati a titolo oneroso dai destinatari.

B) REGIME AGEVOLATO: appartengono a questo regime le pubblicazioni, di qualsiasi natura, che non abbiano fine di lucro e perseguano finalità sociali, scientifiche, politiche e culturali, spedite da editori di periodici e che non contengano inserzioni pubblicitarie per un'area superiore al 40%.

C) REGIME LIBERO: appartengono a questo regime le pubblicazioni mancanti dei requisiti richiesti per l'appartenenza ai regimi sovvenzionato e agevolato. Queste pubblicazioni non hanno alcun tipo di agevolazione tariffaria.

Con delibera n. 14/96 del 28 marzo 1996²⁵ l'organo consiliare dell'Ente è pervenuto alla determinazione di dare decorrenza dal 1° aprile 1996 a modifica di quanto in precedenza disposto con Del. 9/96 del 22 febbraio 1996 riguardante la spedizione delle stampe periodiche in abbonamento postale di cui ai commi 26 e 27 dell'art. 2 della legge 549/95.

Con nota del 20 gennaio 1997, il Ministro PT, nel pronunciarsi in ordine alla regolamentazione dei conti correnti postali, di cui alla delibera 30 dicembre 1996 n. 57 relativamente alla determinazione del tasso d'interesse a favore dei correntisti postali fissato a livello "zero", ha osservato che la stessa non tiene conto della normativa emanata con il D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 (testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), attuativo della direttiva del Consiglio CEE n. 89/646 del 15 dicembre 1989 contenente la 2° direttiva relativa al coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l'accesso all'attività degli Enti creditizi ed il suo esercizio e recante modifica della direttiva 77/780/CEE.

In proposito la Corte segnala, che l'azzeramento del tasso d'interesse non sembra conforme all'art. 2, comma 18 della legge 23 dicembre 1996, n. 662²⁶, che deporrebbe per la corresponsione di un tasso seppur minimo e che il mancato rispetto dell'art. 1 della legge 8 agosto 1990, n. 241 e degli artt. 115 e successivi del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, come rilevato, per quest'ultimo profilo dal Ministro PT, condurrebbero all'illegittimità del provvedimento nei confronti dei correntisti²⁷.

²⁵ Delibera 14/96. Art. 1: decorrenza dal 1° aprile 1996 alle tariffe di cui alla propria precedente delibera n. 9/96 limitatamente alla spedizione delle stampe periodiche in abbonamento postale di cui ai commi 26 e 27 dell'art. 2 della legge n. 549/95, secondo le tabelle "A" e "B". Art. 2: dar luogo, per le spedizioni non ammesse ai benefici di cui ai predetti commi, all'applicazione delle tariffe base ai sensi del decreto ministeriale 25 settembre 1993, fatto salvo il tasso di inflazione programmato, secondo la tabella "C". La delibera è immediatamente esecutiva.

²⁶ Dispone l'art. 2, comma 18, della citata legge 662/96 che "con decorrenza dal 1 gennaio 1997 il tasso d'interesse riconosciuto ai titolari di conto corrente postale è determinato dall'Ente Poste Italiane. Esso può essere definito in maniera differenziata per tipologia di correntista e per caratteristiche del conto, fermo restando l'obbligo di pubblicità e di parità di trattamento in presenza di caratteristiche omogenee. In maniera analoga l'Ente Poste Italiane può stabilire commissioni a carico dei correntisti postali".

²⁷ Con nota datata 31 gennaio 1997 il Presidente dell'Ente, nel rilevare che il D.Lvo 1 settembre 1993, n. 385, non è applicabile all'Ente, ha segnalato che nei confronti dei correntisti "in ossequio a quanto previsto dal codice postale e

Comunque la nuova regolamentazione del conto corrente postale non sembra avvenuta in conformità della legge 8 agosto 1990, n. 241 nonché della Carta della Qualità dei Servizi Postali (approvata con D.P.C.M. del 30 gennaio 1996) che impongono all'Ente di osservare il principio della trasparenza, che nel caso di specie si concreta nella preventiva informazione agli interessati stante la natura paritetica e contrattuale del rapporto.

In ogni caso tale delibera, non avendo ricevuto il consenso ministeriale non avrebbe potuto trovare applicazione dal 1° gennaio 1997, in armonia con il sistema normativo precedentemente illustrato.

F) Creazione di società per azioni (S.p.A.)

1 - Il Consiglio di Amministrazione con le delibere n. 24/95 del 30 marzo 1995, n. 3/96 del 18 gennaio 1996, n. 4/96 del 18 gennaio 1996 e n. 17/96 del 9 maggio 1996²⁸, ha previsto, ai sensi dell'art. 3, comma 2, dello Statuto²⁹ la creazione di quattro S.p.A., operanti rispettivamente nei seguenti settori:

- recapito espresso;
- assicurazione vita;
- intermediazione immobiliare;
- posta elettronica (POSTEL).

A tutt'oggi, il progetto di costituzione della S.p.A. "Recapito espresso" non è stato attuato, mentre per le restanti iniziative si è proceduto alla costituzione con le delibere n. 41 e 42 entrambe del 16 luglio 1996 e con la delibera n. 53 del 13 novembre 1996³⁰.

²⁸ Delibera N. 24 del 30 marzo 1995 autorizza il Presidente dell'Ente a concludere gli accordi necessari per la costituzione di una S.p.A per la gestione del corriere espresso e dei pacchi ordinari.

- Delibera N.3 del 18 gennaio 1996 approva il progetto di costituzione di una S.p.A per la vendita di prodotti assicurativi nel ramo vita a partecipazione totalitaria da parte dell'Ente Poste Italiane.
- Delibera N. 4 del 18 gennaio 1996 approva il progetto di costituzione di una S.p.A per la costituzione di una SIM (Società di intermediazione mobiliare) a partecipazione totalitaria da parte dell'EPI.
- Delibera N.17 del 9 maggio 1996 approva il progetto di costituzione di una S.p.A. per la gestione del servizio di posta elettronica P.T. Postel.

²⁹ L'art. 3, comma 2 dello Statuto prevede che "per conseguire la maggiore efficienza ed efficacia nello svolgimento dei compiti istituzionali, ampliando la quantità e la qualità dei servizi resi all'utenza, le attività di cui al precedente comma 1 possono essere integrate con idonee iniziative mirate al miglioramento della gestione, previa autorizzazione del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni d'intesa con il Ministro del tesoro, attraverso la costituzione di società per azioni o l'assunzione di partecipazioni in società di capitali operanti in Italia o all'estero che esercitino attività comunque connesse o complementari a quelle dell'Ente".

³⁰ Delibera N. 41 del 16 luglio 1996 con la quale si procede alla costituzione di una società per azioni avente per oggetto la vendita di prodotti assicurativi nel ramo vita, così come disciplinata dal Decreto Legislativo 17 marzo 1995, n. 174, con denominazione "POSTE VITA SpA".

- Delibera N. 42 del 16 luglio 1996 con la quale si procede alla costituzione di una società per azioni avente per oggetto l'attività di intermediazione mobiliare di cui alla legge 2 gennaio 1991, n.1 con denominazione "SIM POSTE" Società di Intermediazione Mobiliare S.p.A.(SIM POSTE).
- Delibera N. 53 del 13 novembre 1996 con la quale si procede alla costituzione di una società per azioni avente ad oggetto la gestione del servizio di posta elettronica P.T. Postel con denominazione "POSTEL S.p.A".

2 - Esse sono state avviate con i seguenti atti:

- Rogito notarile (Rep.n 17852- Raccolta n. 3014), omologato dal Tribunale di NAPOLI in data 26 settembre 1996 si è costituita la **Società S.p.A. POSTE VITA** con sede legale in Napoli, Piazza Garibaldi n.19 con durata fino al 31 dicembre 2100, con capitale sociale di £. 20.000.000.000 (ventimiliardi), suddiviso in 20.000.000 (ventimilioni) di azioni ordinarie del valore nominale di £. 1.000(mille) ciascuna, di cui £ 19.800.000 di proprietà dell'Ente (costituente il 99 %) e £. 200.000 azioni ordinarie per £. 200.000.000 (duecentomilioni) di altro socio, iscritta nel registro delle imprese, tenuto dalla Camera di Commercio di Napoli, in data 23 ottobre 1996 (con numero di iscrizione: 845481/1996 del Registro delle Imprese di Napoli).

L'art. 5 dell'atto costitutivo prevede che la società ha per oggetto "l'esercizio delle assicurazioni e delle operazioni di cui al punto A della Tabella allegata I del D. Lgs. 17 marzo 1995 n. 174 nonché della relativa riassicurazione e delle operazioni connesse a tali attività" (Cfr. All. n. 14)

In attuazione del mandato ricevuto con la suddetta delibera n. 41/1996, il Presidente dell'Ente, nel precitato rogito notarile, ha nominato l'Amministratore unico fino alla approvazione del bilancio relativo alla chiusura del primo esercizio sociale, con i più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società, essendo abilitato a compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione e il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli che la legge e/o lo statuto riservano all'assemblea. L'Amministratore unico ha la rappresentanza della società, di fronte ai terzi ed in giudizio, senza limitazione alcuna, può nominare direttori generali, amministrativi e tecnici, nonché procuratori per singoli affari o per categorie di affari (Cfr. All. n. 15).

Con lo stesso rogito sono stati nominati i componenti effettivi e supplenti del Collegio Sindacale.

- Rogito notarile (Rep.n. 17854- Raccolta n. 3115) omologato dal Tribunale di Milano in data 14 ottobre 1996 si è costituita la Società S.p.A. SIM POSTE con sede legale in Milano con capitale sociale di £. 20.000.000.000 (ventimiliardi), suddiviso in 20.000.000 (ventimilioni) di azioni ordinarie del valore nominale di £. 1.000 ciascuna, di cui £. 19.800.000 (diciannovemilioniottoctomila) di proprietà dell'Ente (costituente il 99 %) e 200.000 (duecentomila) azioni ordinarie di altro socio pari a £. 200.000.000 (duecentomilioni), iscritta nel registro delle imprese, tenuto dalla Camera di Commercio di Milano, in data 28 ottobre 1996 (con numero di iscrizione : 1534278/96).

L'art. 5 dell'atto costitutivo identifica l'oggetto sociale "nello svolgimento professionale di alcune o di tutte le attività regolate dalla legge 2 gennaio 1991 n. 1 e sue successive modificazioni ed integrazioni".

Il testo dell'art. 5 dell'atto costitutivo precisa le seguenti operazioni:

- “- negoziazione per conto proprio o per conto di terzi, ovvero sia per conto proprio che per conto di terzi, di valori mobiliari;
- collocamento e distribuzione di valori mobiliari con o senza preventiva sottoscrizione o acquisto a fermo, ovvero assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente;
- gestione di patrimoni mediante operazioni aventi ad oggetto valori mobiliari;
- raccolta di ordini di acquisto o vendita di valori mobiliari;
- consulenza in materia di valori mobiliari;
- sollecitazione del pubblico risparmio effettuata mediante attività anche di carattere promozionale svolta in luogo diverso da quello adibito a sede

legale o amministrativa principale dell'emittente, del proponente l'investimento o del soggetto che procede al collocamento, di cui all'art. 18 ter, comma 3, del D.L.vo 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni dalla legge 7 giugno 1974 n. 216, e successive modificazioni ed integrazioni. Può collocare certificati di deposito o obbligazioni emessi da istituti di credito speciale, nonchè gli altri prodotti finanziari ed assicurativi consentiti dalla vigente disciplina.

La società può inoltre svolgere, sempre ottenute le prescritte autorizzazioni e con le modalità consentite, le seguenti attività correlate:

- custodia ed amministrazione di valori mobiliari;
- finanziamento di contratti di Borsa mediante operazioni di riporto e le altre operazioni consentite;
- negoziazione per conto terzi di valute in Borsa e fuori-borsa, anche ai sensi dell'art. 21 della legge 1/91;
- rappresentanza in Italia di intermediari esteri nonchè le seguenti attività strumentali in via prevalente per soddisfare esigenze sociali;
- studi, ricerche, analisi e conseguente attività editoriale (esclusa la pubblicazione di quotidiani) in materia economica e finanziaria;
- elaborazione, trasmissione, comunicazione di dati ed informazioni economiche e finanziarie;
- formazione ed addestramento del personale e comunque ogni altra attività consentita dalla legge 1/91 e disposizioni regolamentari.

La società inoltre potrà, sempre subordinatamente ad ogni necessaria autorizzazione, nei limiti e con le modalità previste dalla disciplina di legge e regolamentare, ai soli fini strumentali, assumere partecipazioni in altre SIM ed in società aventi per oggetto attività connesse e strumentali allo scopo sociale nonchè in società esercenti l'attività di acquisizione e gestione di immobili per uso funzionale della società e di trasporto valori e

meglio e comunque in società che svolgono le attività elencate negli appositi regolamenti emanati da Banca d'Italia d'intesa con la CONSOB.

E' in ogni caso esclusa la raccolta di risparmio fra il pubblico per l'erogazione del credito nonchè ogni altra attività di intermediazione nei pagamenti e l'emissione di titoli, documenti o certificati comunque rappresentativi dei diritti dei clienti".

In attuazione del mandato ricevuto con la delibera n. 42/1996 del 16 luglio 1996, il Presidente dell'Ente, nel citato rogito notarile, ha nominato l'Amministratore unico fino all'approvazione del bilancio relativo al primo esercizio sociale, con i più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società, essendo abilitato a compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione e il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli che la legge e/o lo statuto riservano all'assemblea. L'Amministratore unico ha la rappresentanza della società, di fronte ai terzi ed in giudizio, senza limitazione alcuna, può nominare direttori generali, amministrativi e tecnici, nonchè procuratori per singoli affari o per categorie di affari (Cfr. All. n. 16).

Con lo stesso rogito sono stati nominati i componenti effettivi e supplenti nonchè i componenti effettivi e supplenti del Collegio Sindacale.

Con la delibera n.53/96 del 13 novembre 1996 l'Ente ha proceduto alla costituzione della Società POSTEL S.p.A con sede legale in Firenze, Piazza della Repubblica n.6, con capitale sociale di £. 40.000.000.000 (quarantamiliardi), suddiviso in numero 40.000.000 azioni ordinarie del valore nominale di £. 1.000 ciascuna, di cui n. 22.000.000 di proprietà dell'Ente (costituente il 55% del capitale sociale) e n. 18.000.000 azioni (pari al 45%) del socio FINMECCANICA- ELSAG BAILEY.

A tutt'oggi l'Ente non ha ancora proceduto all'emanazione degli atti attuativi.

- 3 - Il Ministro delle Poste e delle Telecomunicazioni, con note nn. 156/R e 158/R del 9 settembre 1996 (Cfr. All. n. 17), ha comunicato l'assenso del proprio dicastero, in linea di principio, alle iniziative "POSTE VITA" e "SIM POSTE" (accompagnandole da una serie di raccomandazioni cui l'Ente dovrà attenersi) in attesa del perfezionamento della procedura d'intesa con il Ministero del Tesoro (ex art. 2, comma 4 del Contratto di Programma) che non si era ancora pronunciato (Cfr. All. n. 18).
- 4 - In merito alle suddette iniziative, censurate a più riprese dal CRC, il magistrato della Corte dei conti, delegato al controllo ai sensi dell'art. 12 della citata legge 259/58, ha formulato riserva per verificarne la compatibilità sotto la duplice angolazione della conformità a legge e del rispetto dei principi di sana gestione finanziaria.
- 5 - L'iniziativa non sembra inquadrabile da un lato nel quadro normativo previsto dalla legge 71/94 e atti consequenziali e dall'altro nell'ottica di sana gestione finanziaria delineata dall'art. 1 della legge 8 agosto 1990, n. 241.

In tale prospettiva va ricordato che l'art. 1 della legge 71/94 statuisce dapprima la trasformazione dell'Amministrazione P.T. in ente pubblico economico e, successivamente, l'ulteriore modificazione di quest'ultimo entro il 31 dicembre 1996 in Società per azioni. Prosegue l'art. 2 della citata legge precisando che i compiti istituzionali dell'Ente attengono alle attività e ai servizi determinati nello statuto e nel contratto di programma nonchè, fino all'adozione dei medesimi, alle attività e ai servizi dell'ex